



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 29 del 13 Aprile 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: **Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020.**

*Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute,
Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta
la regolarità tecnica del presente atto.*

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 dell’11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020 e n. 20 del 27 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 10 e 11 del 17 marzo 2020, n. 13 del 21 marzo 2020, n. 16 del 22 marzo 2020, n. 17 del 23 marzo 2020, n. 18 del 24 marzo 2020, n. 19 del 27 marzo 2020, n. 22 del 30 marzo 2020, n. 24 del 01 aprile 2020 e n. 27 del 9 aprile 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 23 del 31 marzo 2020 e n. 25 del 3 aprile 2020;

PRESO ATTO:

-della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e dei decessi nelle varie regioni d’Italia;

-dell’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

-del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

DATO ATTO che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 5 marzo 2020 si è proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'interno del 22 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 76 del 22.03.2020;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA l'Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della Salute Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM dell'1 aprile 2020 pubblicato nella G.U. n.88 del 2 aprile 2020;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

CONSIDERATO CHE

-le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale hanno reso necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

-per fronteggiare l'emergenza nel territorio regionale sono state introdotte, con le ordinanze sopra richiamate, misure applicabili nella Regione Calabria, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

-per contenere la diffusione del contagio in taluni territori comunali, nei quali l'evoluzione epidemica ha destato particolare preoccupazione, sono state introdotte limitazioni aggiuntive agli spostamenti e alle attività consentite;

-con l'Ordinanza n. 23 del 31 marzo 2020 e n. 25 del 3 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni regionali per l'emergenza è stata prorogata a tutto il 13 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro, l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

ALLA LUCE del DPCM del 10 aprile 2020 pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 97 dell' 11 aprile 2020;

PRESO ATTO che

-alla data di adozione della presente Ordinanza la situazione dei contagi nel territorio regionale registra un totale di 928 casi, di cui 70 guariti e 67 deceduti, equivalenti a n. 791 casi attivi;

-la misura dell'isolamento domiciliare di soggetti positivi residenti, che rappresenta il principale strumento in essere per il contenimento della diffusione dei contagi, interessa circa il 78,25% dei casi attivi;

-le modalità di trasmissione del virus SARS-Cov-2 sono primariamente derivate da contatto stretto con persone infette e la via principale del contagio è dovuta alle goccioline del respiro, cosiddette “*droplets*”, prodotte con la respirazione, la fonazione, con gli starnuti e con la tosse, con cui si viene a contatto direttamente. La trasmissione è possibile anche attraverso contatti diretti personali, ad esempio toccando con le mani contaminate, non ancora lavate, bocca naso e occhi;

-sebbene la diffusione principale del virus - secondo l’OMS, in base ai dati a oggi disponibili - avvenga attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche, è ritenuto possibile che persone nelle fasi prodromiche della malattia e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus;

-i provvedimenti regionali adottati e il mantenimento di più stringenti misure di prevenzione e di distanziamento fisico, si sono dimostrati efficaci a contenere il fenomeno epidemico nella regione;

- **RITENUTO** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di incrementare una compiuta azione di prevenzione, impone la prosecuzione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

CONSIDERATO CHE

-il Governo con il DPCM 10 aprile 2020 ha disposto la durata delle misure di contenimento a tutto il 3 maggio 2020;

-è necessario armonizzare le misure adottate a livello regionale, mantenendone la validità e l’efficacia, tenendo conto dell’analisi del contesto allo stato esistente;

-si deve tenere conto della necessità di chiarimento in merito a talune fattispecie connesse all’applicazione delle disposizioni adottate a livello regionale, al fine di rendere maggiormente rispondente alla situazione esistente, le azioni di prevenzione e di contenimento necessarie;

-alla luce del quadro normativo e sostanziale di riferimento, è opportuno, in ogni caso, il mantenimento di una strategia rigorosa che limiti le situazioni di pregiudizio per la collettività ed il rischio di ulteriore progressivo incremento di cittadini coinvolti nel fenomeno epidemiologico in grado di determinare, in ultima analisi, l’ampliamento di focolai di infezione, non diversamente contenibile;

-è necessario, per le attività consentite, adottare, comunque, le precauzioni utili a impedire il propagarsi dell’infezione interpersonale, finalizzate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in alternativa, qualunque altro indumento utile per la copertura di naso e bocca;

-è sempre necessario eseguire la frequente disinfezione delle mani e mantenere la distanza di minima di sicurezza di un metro tra i singoli individui, evitando qualsiasi possibile assembramento di più persone;

-l’attuale situazione impone l’adozione di stringenti e più restrittive misure di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, già individuate nelle premesse di cui sopra;

-nella presente Ordinanza e negli allegati 1, 2, 3, che ne sono parte integrante e sostanziale, sono riassunti i provvedimenti e le disposizioni regionali che, in aggiunta a quanto previsto a livello

nazionale, possono contribuire al rallentamento dell'epidemia nella regione Calabria e al propagarsi dei contagi;

RITENUTO che, sulla base di quanto sopra, nel territorio regionale, occorre confermare le misure ad oggi vigenti, al fine di non determinare un nuovo aumento dei contagi e dei decessi, tenuto conto degli sforzi intrapresi per contenere l'epidemia;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 1 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, fino al 3 maggio 2020, nel territorio regionale sono adottate le seguenti misure:

1. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui in questo momento si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o stato di necessità, ovvero per motivi di salute (e di assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i.) e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

2. A decorrere dalla data di adozione della presente Ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero, per spostamenti consentiti, devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio. La comunicazione deve avvenire prioritariamente attraverso la scheda di registrazione al sito emergenzacovid.regione.calabria.it o, in caso d'impossibilità, secondo le modalità già fissate nell'Ordinanza n. 1/2020. Nel caso di spostamenti non derivanti da motivi di lavoro o di salute, sussiste l'obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi. La prescrizione di quarantena è in capo al Dipartimento di Prevenzione, che ne darà informativa al Sindaco e al Medico di Medicina Generale (MMG) ovvero Pediatra di Libera Scelta (PLS), per i rispettivi adempimenti. Le modalità applicative sono esplicitate in allegato 1.

3. Al fine di assicurare il contenimento della possibile diffusione del virus, è disposta fino al 26 aprile 2020 la sospensione di tutte le attività ambulatoriali erogate dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, incluse le strutture private accreditate e private autorizzate. Vanno fatte salve le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni d'urgenza, nonché quelle di dialisi, di radioterapia e quelle oncologiche-chemioterapiche, le prestazioni relative alla gravidanza a rischio e/o a termine ed i

follow up non differibili. Circa le attività programmate da considerare clinicamente differibili secondo una valutazione del rapporto rischio-beneficio, sono escluse quelle riportate in allegato 1. Le sedute di vaccinazione dovranno essere garantite con le adeguate precauzioni e contingentazioni. Sono sospese inoltre le attività intramoenia. Sono sospesi altresì, fino al 26 aprile 2020 i ricoveri in elezione e quindi differibili, sia di area medica, che di area chirurgica. Le strutture pubbliche private accreditate e private autorizzate, procedono alla riprogrammazione delle attività ambulatoriali e di ricovero sospese ai sensi della presente Ordinanza. La sospensione non riguarda le prestazioni di ricovero per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta, post acuta ed estensiva, in quanto il processo riabilitativo non può essere posticipato nelle sue fasi, al fine di evitare/ridurre eventuali esiti invalidanti.

4. Nei Comuni elencati in allegato 2 alla presente Ordinanza, in relazione alla particolare situazione epidemiologica, sono fissate le seguenti ulteriori misure restrittive:

- a) il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica, limitando al massimo ogni spostamento;
- b) il divieto di accesso nel territorio comunale;

È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dai singoli territori comunali da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività riguardanti l'emergenza, alle forze dell'Ordine. Gli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi del DPCM 10 aprile 2020 e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio comunale interessato, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Le misure di cui sopra non si applicano alle categorie di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9;

- c) la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

d) la prescrizione dell'isolamento obbligatorio presso una struttura all'uopo dedicata, dei cittadini positivi al SARS-Cov-2, qualora l'isolamento domiciliare non sia possibile per le caratteristiche del domicilio o per il numero dei coabitanti, ovvero si sia dimostrato inefficace. La disposizione dovrà essere valutata e attuata a cura del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente per territorio e la struttura potrà essere identificata d'intesa con il Sindaco e previa verifica della sua adeguatezza allo scopo. Il Sindaco dovrà concordare con le Autorità competenti, la sorveglianza ed il rafforzamento delle misure di controllo circa il rispetto degli isolamenti obbligatori e delle prescrizioni per i cittadini, nonché le misure di supporto alla popolazione interessata, d'intesa con la Protezione Civile regionale.

- e) il Dipartimento di Prevenzione assicura il rafforzamento e l'ampliamento degli *screening* sanitari, dando priorità alla popolazione del Comune oggetto dell'Ordinanza rispetto a quelle di altri Comuni.

5. E' fatto obbligo a tutte le persone che si spostino o giungano all'interno del territorio regionale per attività consentite e autocertificate, di utilizzare la mascherina o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. Tale prescrizione comportamentale, unitamente a quanto previsto negli allegati 4 e 5 al DPCM 10 aprile 2020, devono essere messe in atto con particolare riferimento alla presenza fisica presso:

- a) le attività commerciali consentite e aperte al pubblico;
- b) gli uffici pubblici e privati, ove non sia stata adottata per esigenze di pubblica utilità la modalità del lavoro agile;

c) gli isolamenti e le quarantene domiciliari posti in essere dai Dipartimenti di Prevenzione, con la collaborazione dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e dei Sindaci. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, garantiscono la verifica delle adeguate condizioni domiciliari d'isolamento e quarantena, fornendo puntuali indicazioni comportamentali e promuovendo la necessaria *compliance* dei soggetti interessati e degli eventuali coinquilini.

6. Sono fatte salve le disposizioni previste nell'Ordinanza n. 20/2020. Riguardo a quanto già previsto al punto 1 lettera a) dell'Ordinanza, rientrano nella categoria di "operatori sanitari":

- a) I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta;
- b) I Medici di Continuità Assistenziale;
- c) Il personale sanitario dei Dipartimenti di Prevenzione direttamente impegnato nella sorveglianza sanitaria e nelle indagini epidemiologiche, se esposti;
- d) Gli operatori del SUEM 118 e il personale sanitario volontario impegnato nell'emergenza.

Considerata la numerosità dei soggetti ai quali eseguire il test, il Dipartimento di Prevenzione predispose un cronoprogramma di screening che ottimizzi le attività, sulla base degli elementi di priorità individuati, d'intesa con i laboratori di riferimento. Il MMG prende in carico l'operatore eventualmente positivo al test o negativo ma sintomatico, certificandone direttamente lo stato di positività/malattia, la relativa possibilità di riprendere l'attività lavorativa e dandone comunicazione ai fini delle attività di competenza al Dipartimento di Prevenzione.

7. L'accesso di nuovi pazienti nelle strutture residenziali per anziani/disabili, il trasferimento di pazienti da reparti per acuti a strutture di riabilitazione intensiva/lungodegenza, deve avvenire secondo stringenti procedure atte a ridurre al massimo il rischio di contagio agli ospiti e al personale sanitario e socio-sanitario.

I principi di dette procedure sono fissati nell'allegato 1 alla presente Ordinanza.

8. E' fatto divieto alle Aziende Sanitarie Provinciali e alle Aziende Ospedaliere regionali di adottare qualsiasi autonomo provvedimento o determinazione correlati all'emergenza coronavirus, non derivante da puntuali disposizioni regionali o nazionali, se non preliminarmente concordato con il soggetto attuatore, che si avvale, all'uopo, dei soggetti delegati di cui all'Ordinanza n. 2/2020.

Le medesime Aziende dispongono e garantiscono:

- a) la sospensione dei benefici di cui all'art. 24 del DL 18/2020 al personale sanitario;
- b) il puntuale rispetto da parte delle competenti Strutture, delle modalità e della tempistica dei flussi informativi quotidiani relativi all'emergenza, con particolare riferimento ai dati sui ricoveri, ai dati dei test di laboratorio, alle informazioni epidemiologiche, di isolamento/quarantena sul territorio, e gli adempimenti dei Dipartimenti di Prevenzione, inclusa la messa a regime della piattaforma Covid-19 dell'Istituto Superiore di Sanità;
- c) che la comunicazione istituzionale inerente l'emergenza Covid-19, avvenga attraverso canali univoci e sovraordinati e, pertanto, secondo le linee fissate dall' Unità di Crisi Regionale;
- d) l'esecuzione di ogni forma di riunione, incluse quelle di task force locali per l'emergenza, in modalità telematica, al fine di evitare ogni forma di assembramento e comunque lo spostamento di persone fisiche, fermo restando quanto fissato nelle direttive per l'emergenza a firma del Ministro per la pubblica amministrazione.

9. Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

10. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.

11. L'applicazione della quarantena obbligatoria quale misura accessoria già prevista dal punto 10 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 12 del 20 marzo 2020, si applica in caso di reiterazione della violazione. La misura accessoria non si applica agli operatori sanitari, ai quali, in caso di violazione alle norme previste nella presente Ordinanza, è precluso l'accesso al minimo edittale previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007.

12. Dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, cessano di produrre effetto le precedenti disposizioni regionali che ne siano in contrasto. Per quanto non espressamente modificato o reso inefficace dalla presente Ordinanza restano valide le precedenti disposizioni regionali emanate per l'emergenza, richiamate nel presente provvedimento, nonché le disposizioni nazionali vigenti.

La presente ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale e locale.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, alle Aziende Sanitarie Provinciali, all'ANCI per la Comunicazione ai Sindaci, ai Sindaci dei Comuni indicati in allegato 2 alla presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

On. Avv. Jole Santelli

(F.to Digitalmente)

ALLEGATO 1

Disposizioni operative applicabili nel territorio regionale

In relazione al punto 1 della presente Ordinanza, nel territorio regionale:

1. Sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare comunque le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione, già previste per tutta la popolazione e di quanto fissato al punto 5) dell'Ordinanza stessa;
2. Ai sensi della presente Ordinanza si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicitarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione;
3. Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
4. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
5. L'eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
6. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale. Nel caso l'attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone. È consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell'abitazione ed evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l'impossibilità di lasciare il minore in casa con un adulto), presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Analogamente le medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili.
7. Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo spostamento anche con un accompagnatore (previa autocertificazione circa lo stato di necessità per condizioni di salute) in prossimità delle abitazioni.
8. Relativamente ai Ministri del Culto, è consentito recarsi presso il luogo di culto di competenza, assimilato ad "esigenze lavorative", per il solo tragitto abitazione-luogo di culto e senza la possibilità di avere contatti con i fedeli.
9. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. È consentito l'utilizzo dei distributori automatici.

In relazione al punto 2 della presente Ordinanza:

1. Rientrano nella fattispecie prevista dal punto 1 della presente Ordinanza i soggetti che, per comprovati motivi di salute, si trovano al di fuori dal territorio regionale e necessitano di rientrare presso il proprio domicilio/residenza. Sono inclusi gli eventuali accompagnatori che si trovavano con le persone di cui trattasi precedentemente all'entrata in vigore dell'Ordinanza, o perché sussistono comprovate situazioni in cui il soggetto che si sposti per motivi di salute non sia autosufficiente. Per i predetti soggetti, resta fermo l'obbligo di autocertificazione, di comunicazione al Dipartimento di Prevenzione, con prescrizione della quarantena obbligatoria.

2. Riguardo ai passeggeri in arrivo presso gli aeroporti regionali, ai quali l'Autorità aeroportuale effettua la verifica delle autocertificazioni, il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, acquisendo la lista dei passeggeri in arrivo, adotta gli eventuali provvedimenti di prescrizione della quarantena nei confronti dei soggetti non rientranti nelle categorie previste dalle Ordinanze regionali in combinato disposto con i provvedimenti nazionali vigenti.

3. Rientrano tra gli spostamenti consentiti in ingresso e in uscita dal territorio regionale anche quelli connessi a incarichi inerenti Organi Costituzionali, di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, compresi quelli inerenti gli incarichi istituzionali;

3. Permane l'obbligo per chiunque faccia ingresso nel territorio regionale, della registrazione attraverso il portale [emergenzacovid.regione.calabria.it](https://www.emergenzacovid.regione.calabria.it), specificandone i motivi, ancorché consentiti.

4. Ai soggetti per i quali il rientro in regione sia stato consentito con la prescrizione della quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio/residenza:

a) si applica il periodo di quarantena nel luogo segnalato al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, previa verifica delle condizioni del luogo e dei coabitanti;

b) si attua la sorveglianza sanitaria, d'intesa tra Dipartimento di Prevenzione e MMG/PLS, per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella comunicazione preventiva. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività.

c) si applica quanto previsto all'art. 4 del DPCM 10 aprile 2020;

5. Il Dipartimento di Prevenzione e gli operatori delle Unità Operative d'igiene e sanità pubblica territorialmente competenti:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) avviata la sorveglianza sanitaria e la quarantena/isolamento fiduciario, informano il Sindaco e il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.

all'uopo si fa riferimento agli allegati (fac simile) all'Ordinanza n. 4/2020;

d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:

1) lo stato d'isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;

2) il divieto di contatti sociali;

3) il divieto di spostamenti e viaggi;

4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

g) In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;

2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

h) l'operatore del Dipartimento di Prevenzione provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità

pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Al fine di poter monitorare a livello centrale l'andamento dell'epidemia, i Dipartimenti di Prevenzione comunicano all'Unità di Crisi regionale, giornalmente:

- numero di soggetti testati per singolo comune/ASP
- numero di soggetti positivi per singolo comun/ ASP
- numero di soggetti positivi distinti per ricovero in reparto, terapia-intensiva, isolamento, deceduti, guariti, stato sintomatico/asintomatico
- numero soggetti in quarantena, divisi per motivazione

Nella Tabella che segue sono riassunti i dati che devono essere oggetto del flusso giornaliero, in aggiunta a quanto previsto per la piattaforma Covid-19 dell'Istituto Superiore di Sanità.

ASP DI	Soggetti positivi						Soggetti in quarantena				
Comune	Totale soggetti	di cui ricoverati	di cui Terapia intensiva	di cui Isolamento domiciliare		deceduti	guariti	totale soggetti	di cui da Contact tracing	di cui per disposizioni da Ordinanze (rientri)	di cui Altro (imposte a seguito di violazioni)
				Sintomatici	asintomatici						

7. In merito agli isolamenti domiciliari di casi positivi, la verifica preliminare delle condizioni del domicilio ove porre la persona positiva in isolamento, dei coabitanti, del livello di *compliance* dei soggetti per l'aderenza pedissequa alle prescrizioni, rappresentino elementi di rilievo nella scelta di fattibilità della prescrizione, per la quale il Dipartimento di prevenzione deve, eventualmente, valutare soluzioni alternative.

8. Nelle indagini epidemiologiche di nuovi casi, deve essere valutato l'eventuale riscontro di positività di individui riconducibili a coabitazione con soggetti in isolamento. Tale informazione, dovrà essere segnalata all'Unità di Crisi regionale.

9. Il Gruppo Operativo dell'Unità di Crisi regionale, nelle funzioni di coordinamento e nelle aree funzionali, rappresenta l'interfaccia ed il riferimento per le comunicazioni e le attività relative ai singoli ambiti di intervento, territoriale, ospedaliero, di protezione civile, o integrato, tutti i giorni della settimana, h24.

10. Per la verifica dei soggetti guariti provenienti da isolamento domiciliare, i tamponi di termine isolamento devono essere evidenziati al laboratorio come tali, per evitare confondimenti con i nuovi tamponi. Eventuali tamponi processati presso un Laboratorio diverso dal territorio di appartenenza, dovranno essere computati nel flusso di rendicontazione, tra i positivi o i negativi appartenenti all'ASP che li ha eseguiti. I tamponi eseguiti su personale sanitario e forze dell'Ordine devono essere processati con ordine di priorità entro 36 ore.

11. Rimane applicabile quanto previsto al punto 3 dell'Ordinanza n. 25/2020 che espressamente recita:

“I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, in considerazione della particolare fase emergenziale in corso, in aggiunta al personale già attivo presso le Unità Operative di Igiene e Sanità Pubblica, definiranno con effetto immediato le quote di personale in servizio presso le altre strutture ed Unità Operative del Dipartimento, necessarie per garantire la adeguata gestione dell'epidemia in corso, disponendone l'adibizione in via temporanea ad attività di supporto alle esigenze emergenziali. Tale supporto include la gestione dei flussi, la gestione della piattaforma Covid-19, la sorveglianza attiva, le indagini epidemiologiche, il contact tracing. La disposizione in parola fa salvo lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza delle singole Unità Operative urgenti, non differibili o funzionali al contenimento del contagio.

In relazione al punto 5 della presente Ordinanza, nelle attività non procrastinabili sia ambulatoriali che di ricovero, sono da considerarsi tutte le attività programmate di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché le seguenti attività programmate volte alla tutela della salute materno-infantile.

PRESTAZIONI INDIFFERIBILI

Ostetricia:

1. Esami ematochimici previsti nell'allegato 10.B DPCM 12.1.17
2. Prima visita ostetrica da eseguirsi entro la 12 settimana come da linea guida ISS per la gravidanza fisiologica
3. Visite ostetriche urgenti per:
-contrazioni uterine -minaccia di aborto -minaccia di parto pretermine
4. Test di screening delle aneuploidie test combinato (se previsto dal SSR)
5. Ecografia Ostetriche I° Trimestre
6. Ecografia V mese morfologica
7. Ecografie Ostetriche III° Trimestre solo se sussistono fattori di rischio quali diabete gestazionale, ritardo di crescita, pregresso taglio cesareo, ipertensione etc .
8. Ambulatorio Gravidanza a Rischio Ospedaliero (dove verranno effettuate visite ed ecografie ostetriche)
9. Diagnosi Prenatale (villocentesi, amniocentesi, esami correlati)
10. Monitoraggio del benessere fetale (cardiotocografia...)
11. Tampone vagino-rettale ricerca SGB a 37 settimane
12. Prelievi microbiologici per sospetta infezione vulvo-vaginale
13. Garantire tecniche farmacologiche e non farmacologiche per il controllo del dolore in travaglio
14. Visita post-partum
15. Consulenza psicologica se sussistono fattori di rischio per gravida o puerpera

Si raccomanda l'esecuzione dei Corsi di accompagnamento alla Nascita esclusivamente in modalità on line.

Ginecologia:

16. Certificato interruzione volontaria di gravidanza con ecodatazione
17. IVG (Interruzioni volontarie di gravidanza)
18. Visite ginecologiche per:
19. -Perdite ematiche anomale
20. -Emorragie
21. -Algie pelviche significative
22. -Infezioni vulvo vaginali acute
23. Ecografia ginecologica per sospetto oncologico

24. Screening colpo-citologico di II° livello per pazienti ad aumentato rischio di K portio (H SIL, AGC etc)

25. Isteroscopie per sospetto oncologico

26. Procedure di PMA (Procreazione medicalmente assistita) esclusivamente per pazienti già in trattamento

che devono effettuare prelievo ovocitario ed embriotransfer

27. Interventi chirurgici ginecologici per patologia oncologica

In relazione al punto 7 della presente Ordinanza, nel territorio regionale:

Attraverso il supporto della CRI, i gestori del servizio di raccolta, unitamente alle amministrazioni comunali provvederanno al servizio di raccolta dedicato dei rifiuti urbani indifferenziati alle utenze positive al COVID-19 in quarantena obbligatoria seguendo le modalità di cui all'ordinanza n. 28 del 10 Aprile 2020;

In relazione al punto 9 della presente Ordinanza, nel territorio regionale:

1. Alla luce delle più aggiornate evidenze epidemiologiche e delle esperienze a livello nazionale, non è più sufficiente l'adozione delle misure sin qui messe in campo quali il triage, che deve precedere i nuovi ingressi e la limitazione di accesso dei visitatori (familiari), che deve essere ovviamente sempre più stringente e limitata ai soli casi di effettiva necessità. Dovrà pertanto essere limitato l'accesso di nuovi pazienti, provenienti dal proprio domicilio, ai soli casi in cui, in ragione della carenza di un'adeguata rete familiare, non sia possibile assicurare la domiciliazione dell'assistenza. Circa l'ingresso dei pazienti provenienti, in dimissione protetta, dai reparti ospedalieri, si dispone l'adozione della seguente procedura straordinaria e cautelativa:

a) Pazienti provenienti dal proprio domicilio:

- accurato triage telefonico a cura del medico di medicina generale che rilascia certificato anamnestico mirato all'epidemiologia COVID-19 (in particolare riporterà i dati sul soggiorno del paziente negli ultimi 14 giorni, eventuali contatti con parenti provenienti da altre regioni o con sintomatologia respiratoria, presenza di sintomatologia respiratoria acuta manifestata dal paziente stesso) richiedendo, se lo ritiene, tampone a domicilio previa condivisione decisionale con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione competente per territorio.

a) Pazienti provenienti da strutture ospedaliere:

- effettuare tampone per COVID-19 nelle 24 ore precedenti acquisendo esito di negatività prima del trasferimento;

b) nella struttura ospitante il paziente (Casa Protetta, RSA o Casa di Cura accreditata) dovrà soggiornare in stanza singola indossando mascherina chirurgica (se necessita di ossigeno: la mascherina verrà indossata o al di sopra delle cannule nasali o tra la bocca e la maschera facciale) ed assistito da numero strettamente necessario di operatori provvisti di DPI, che limiteranno il loro ingresso in stanza al minimo indispensabile.

c) in settima giornata di degenza in struttura, ripetere il tampone per COVID; acquisito l'esito di negatività, l'assistenza diverrà di tipo ordinario.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti i Comuni di cui al punto 6 dell'Ordinanza

L'andamento epidemiologico osservato in alcuni territori regionali, ha fatto resa necessaria l'adozione di misure più restrittive finalizzate al contenimento del contagio.

Sulla base dell'incremento assoluto, dell'incremento su base giornaliera e dell'incremento percentuale totale dei casi osservati, analizzato tenendo conto dei dati di densità e popolazione residente, fino alla data del **26 aprile 2020**, le misure di cui al punto 4 della presente Ordinanza si applicano ai seguenti Comuni:

Provincia di Catanzaro:

-Chiaravalle Centrale

Provincia di Cosenza:

-Bocchigliero

-Oriolo

-Rogliano

Provincia di Reggio Calabria:

-Melito Porto Salvo

-Montebello Jonico

Provincia di Vibo Valentia:

-Fabrizia

-Serra San Bruno

Provincia di Crotone:

-Cutro

Per il Comune di San Lucido (CS) resta vigente l'ordinanza n. 27 del 09 aprile 2020.

Tutte le limitazioni agli spostamenti previste per i sopra elencati Comuni, non si applicano alle categorie di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, che espressamente recita *“Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di Polizia, alle Forze Armate e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende”* e agli operatori sanitari e dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività, le cui amministrazioni ne sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19, come previsto dall'art. 7 del DL n. 14/2020.

Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l'utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione.

ALLEGATO 3

Principali circolari e ordinanze di riferimento non direttamente menzionate nel provvedimento

- Ordinanza n. 9 del 09 aprile 2020 Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie.
- Circolare del Ministero della Salute 08/04/2020 Covid19: Aggiornamento Elenco Dispositivi Diagnostici
- Circolare del Ministero della Salute 08/04/2020 Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione
- Comunicato del Ministero della Salute 06/04/2020 Procedure di autorizzazione alla commercializzazione e alla produzione di prodotti disinfettati in Italia (PT1/PT2) - Immissione in commercio disinfettanti
- Circolare del Ministero della Salute 03/04/2020 Pandemia di COVID-19 Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità . Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio
- Ordinanza del Ministero della Salute 02 aprile 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Circolare del Ministero della Salute 01/04/2020 Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori di Polizia locale
- Circolare del Ministero della Salute 31/03/2020 CIRCOLARE COVID-19: indicazioni per gravida-partoriente, puerpera, neonato e allattamento
- Circolare del Ministero dell'Interno 31/03/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti.
- Circolare del Ministero della Salute 31/03/2020 Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40(1) del d.lgs. 81/2008
- Circolare 30/03/2020 del Centro nazionale trapianti Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule
- Circolare del Ministero della Salute 30/03/2020 Chiarimenti Rif. Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-1929/03/2020
- Circolare del Ministero della Salute 29/03/2020 Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2 - aggiornato al 28 marzo 2020
- Circolare del Ministero della Salute 27/03/2020 Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-1926/03/2020
- Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Sangue. Integrazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione indicate nella circolare prot. n. 0653.CNS.2020 del 09 marzo 2020 "Aggiornamento misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS CoV 2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili"
- Circolare del Ministero della Salute 25/03/2020 Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19
- Circolare del Ministero della Salute 20/03/2020 Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 "COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2.